

le prestazioni a carico dell' I. N. F. erano costituite, nei casi di scadenza o di morte, dal capitale assicurato o dal montante finanziario della capitalizzazione e, nei casi di licenziamento amministrativo, da una somma pari all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista e comunque non inferiore al 36% del cumulo dei contributi versati. Ma poiché si accertò che per gli iscritti al Fondo che avevano maturato forti anzianità le suddette prestazioni, specie nei casi di licenziamento amministrativo, difficilmente raggiungevano l'ammontare delle indebitate di anzianità, il 30 giugno 1939, con il consenso dell'allora Ministero delle Corporazioni (che doveva poi curare la trasformazione in legge) fu stipulato fra l'I. N. P. S. e l'I. N. F. e le organizzazioni sindacali un accordo, che portò le seguenti modifiche, con effetto 1° gennaio 1939:

- la misura del contributo annuo del 12,50% o del 15,20% della retribuzione, venne destinata per il 7,50% fissa all'assicurazione di pensione e per la rimanenza (5% per la mensa mensilità e 7,40% per la mensilità intera) all'assicurazione mista e capitalizzazione finanziaria;
- fu istituito un "fondo di integrazione" delle